

ALLEGATO D
SCHEMA DI CONTRATTO

PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO IN MATERIA AMBIENTALE NELL'AMBITO DELLO SVILUPPO DEL PROGETTO DI RIGENERAZIONE DEL SITO MIND E NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DA Arexpo AI SENSI DELLA L.R. 24.07.2018 N. 10 E DELLA L.R. 26.11.2019 N. 18

CIG _____

TRA

Arexpo S.p.A., con sede legale in Milano, via C. Belgioioso, 171, 20157, C.F. e P.I. n. 07468440966, in persona del legale rappresentante, Dott. Igor De Biasio, domiciliato per la carica presso la sede legale in Milano, di seguito per brevità anche solo "**Arexpo**" o "**Stazione Appaltante**"

- da una parte

E

_____, con sede legale in _____, codice fiscale _____, partita IVA _____, iscritta nel Registro delle Imprese di _____, in persona del _____, domiciliato per la carica presso la sede legale, che agisce nella sua qualità di _____, della predetta società, e (ove l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo) in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di operatori economici costituito con _____, come da atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile del _____, racc. _____, del Notaio _____, di _____, (di seguito anche solo l' "**Appaltatore**") ed insieme ad Arexpo anche solo le "**Parti**".

- dall'altra parte

PREMESSO CHE:

- Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è l'Arch. Daniela De Pascalis;

– Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) è la Dott.ssa Fiorella Barzaghi;

a) Arexpo, in data _____ ha bandito una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito anche solo "Codice") per l'affidamento del servizio di supporto tecnico specialistico in materia ambientale nell'ambito dello sviluppo del progetto di rigenerazione del sito mind e nell'ambito delle attività svolte da Arexpo ai sensi della l.r. 24.07.2018 n. 10 e della l.r. 26.11.2019 n. 18;

b) con determina n. _____ del _____ è risultato aggiudicataria della procedura di cui alla precedente lettera a) l'offerta (di seguito anche solo "Offerta") presentata dall'operatore economico _____, previa verifica con buon esito le, in capo all'Appaltatore, del possesso dei requisiti di ordine generale e i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa previsti da Disciplinare di gara;

c) l'Appaltatore ha presentato tutti i documenti richiesti ai fini della stipula del presente Contratto, ivi comprese le polizze previste all'art. 9, nonché la garanzia definitiva di cui all'art. 116 del Codice;

d) gli atti e documenti costituenti la *lex specialis* di gara nonché l'offerta presentata dall'Appaltatore e gli ulteriori documenti richiamati nelle premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto;

e) l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni (di seguito "Prestazioni") poste a suo carico e di aver acquisito tutti gli elementi necessari per una idonea valutazione delle suddette prestazioni, poste alla base della propria Offerta.

Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. PREMESSE E ALLEGATI

1.1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti allegati, richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto ne costituiscono parte integrante e

sostanziale.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti: Disciplinare e relativi allegati, Capitolato tecnico e allegati, Offerta Economica, Offerta Tecnica e relativi Allegati.

2. NORME APPLICABILI

2.1. L'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente Contratto sono regolate:

- dalle clausole del presente Contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività ed alle prestazioni contrattuali;
- dal D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e relativi Allegati nonché dai relativi atti attuativi;
- dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- dal DUVRI;
- dal Codice Civile, dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore, in quanto applicabili, di cui l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

3. OGGETTO

3.1. Il presente Contratto ha per oggetto l'affidamento di servizi di supporto tecnico specialistico in materia ambientale, che saranno svolti nell'ambito dello sviluppo del progetto di rigenerazione del sito MIND e nell'ambito delle attività di centralizzazione delle committenze e di committenza ausiliarie svolte da Arexpo ai sensi della L.R. 24 luglio 2018 n. 10 e della L.R. 26 novembre 2019 n. 18 con riferimento a procedure di affidamento relative alla realizzazione di interventi connessi al progetto MIND Milano Innovation District, nonché di interventi legati allo sviluppo di progetti di rigenerazione urbana sul territorio della Regione Lombardia; il tutto come meglio descritto nel Capitolato tecnico.

Le attività di supporto tecnico specialistico oggetto dell'appalto comprendono sia attività professionali, che comportano la predisposizione di documentazione tecnica, sia attività di campo, che richiedono l'esecuzione di rilievi, misure, campionamenti ed eventuali analisi di laboratorio. Si rimanda all'All. 1 al Capitolato per l'elenco e la descrizione di ogni specifico servizio oggetto dell'appalto.

3.2. I servizi saranno erogati secondo i livelli di servizio stabiliti nel Capitolato tecnico, nonché

secondo quanto esplicitato nell'Offerta Tecnica presentata dall'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutti gli oneri particolari indicati nella documentazione relativa alla procedura.

4. MODALITA' DI ESECUZIONE

4.1. L'Appaltatore si impegna ad eseguire i servizi secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nei suoi allegati, nel Capitolato tecnico e nell'Offerta Tecnica e relativi Allegati, nel rispetto delle modalità di svolgimento e della tempistica ivi indicate e/o successivamente concordate con Arexpo, ovvero secondo le eventuali ulteriori prescrizioni e indicazioni formulate da quest'ultima, comunque a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti.

4.2. Arexpo verifica, secondo le modalità ritenute più opportune, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 114 (Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti) e dall'Allegato II.14 (Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità) del D.Lgs. n. 36/2023 i servizi resi dall'Appaltatore in esecuzione del Contratto, nonché la loro rispondenza alle specifiche richieste. Arexpo potrà effettuare unilaterali verifiche, anche in corso di esecuzione, per l'accertamento della conformità dei servizi di cui al presente Contratto.

In caso di esito negativo, saranno richieste le opportune integrazioni e/o se dovuto verranno applicate le relative penali di cui all'articolo 13 del Capitolato tecnico, fatta salva la facoltà di Arexpo di risolvere il presente Contratto secondo i termini previsti.

4.3. L'Appaltatore procederà, con propri mezzi e risorse, alla verifica funzionale dei servizi oggetto del Contratto; tale verifica, ove previsto, dovrà consistere in test volti a verificare che quanto eseguito sia conforme ai requisiti offerti e che tutti gli interventi eseguiti risultino funzionare correttamente, sia singolarmente che interconnessi tra loro.

4.4. L'Appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa, o richiesta, di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte da Arexpo e/o da soggetti terzi autorizzati. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti di Arexpo, assumendosene ogni relativa alea.

4.5. L'Appaltatore prende atto che Arexpo, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente Contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato nel Contratto e suoi Allegati.

L'Appaltatore, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ., si impegna a far rispettare le disposizioni del presente Contratto anche ai propri collaboratori.

L'Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione ad Arexpo di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.

4.6. L'Appaltatore si impegna a tenere costantemente e tempestivamente aggiornata Arexpo sullo svolgimento delle attività del presente Contratto offrendo pronto riscontro entro il termine assegnato da Arexpo in relazione alla complessità delle attività in questione.

4.7. L'Appaltatore, ai fini della stipula del presente Contratto, ha indicato la composizione del gruppo di lavoro che sarà impiegato nell'esecuzione delle prestazioni, nell'Offerta tecnica, come previsto dall'art. 8 del Disciplinare di gara. Eventuali modifiche del gruppo di lavoro dovranno essere preventivamente comunicate ed approvate da Arexpo.

4.8. Arexpo ha la facoltà di chiedere, in qualsiasi momento e per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell'espletamento delle Prestazioni oggetto del presente Contratto, la sostituzione dello stesso; nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, l'Appaltatore dovrà procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della formale richiesta da parte di Arexpo.

4.9. In ogni caso, il personale proposto per la sostituzione dovrà avere i requisiti e le competenze professionali non inferiori a quello sostituito e dovrà comunque essere approvato da Arexpo. 4.9. Ai fini del corretto svolgimento del presente Contratto, l'Appaltatore si impegna, tra l'altro, a:

- garantire la propria piena disponibilità ad incontrare il personale di Arexpo al fine di illustrare e verificare il corretto svolgimento delle attività oggetto del Contratto;
- assicurare la partecipazione dei componenti il gruppo di lavoro a tutte le riunioni o incontri che si dovessero rendere necessari e/o opportuni al fine di illustrare e verificare il corretto svolgimento delle attività oggetto del Contratto;
- dare tempestiva e dettagliata informativa ad Arexpo circa ogni attività ritenuta non

compresa nell'oggetto del Contratto ed eccedente il livello dei corrispettivi concordato;

- fornire ad Arexpo, al termine dello svolgimento dei singoli servizi richiesti, un resoconto scritto delle attività svolte e dei risultati conseguiti.

5. DURATA

5.1. Il Contratto avrà la durata di 24 mesi a partire dalla data di sottoscrizione, ovvero fino all'esaurimento dell'importo massimo spendibile. Nel caso in cui all'approssimarsi della scadenza dei 24 mesi l'importo massimo spendibile non si sia ancora esaurito, Arexpo si riserva di estendere la durata contrattuale fino all'esaurimento dell'importo massimo spendibile.

È espressamente escluso il rinnovo tacito.

- Ai sensi dell'art. 120, comma 10, D.Lgs. n. 36/20123, è prevista un'opzione di proroga pari a 12 mesi, per un importo pari a Euro 155.223,87, al netto di Iva, per cui il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

- Ai sensi dell'art. 120, comma 11, D.Lgs. n. 36/20123, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del nuovo Contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il presente Contratto con l'Appaltatore qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto.

6. REVISIONE PREZZI E VARIAZIONI DEL SERVIZIO

6.1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi di cui all'Elenco prezzi (Allegato E) sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice alla produzione dei servizi relativo all'attività degli studi di architettura e ingegneria, collaudi ed analisi tecniche.

6.2. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla

formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:

- a) utilizzando le voci del Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche edizione 2023, ove possibile;
- b) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP.

7. CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE

7.1. Ai sensi dell'art. 9 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del presente Contratto sopraggiungano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del presente Contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

8. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

8.1. L'Appaltatore si obbliga a realizzare il servizio oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni concernenti l'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Arexpo. L'Appaltatore si obbliga altresì a dare immediata comunicazione a Arexpo di ogni circostanza che comporti variazioni della esecuzione delle attività oggetto del Contratto, ritenendosi altrimenti accettate senza riserva le predette indicazioni.

8.2. L'Appaltatore dichiara di non aver assunto incarichi o contratti con terzi che pongano lo stesso in conflitto di interessi nell'assunzione del presente Contratto e si impegna a mantenere tale situazione per tutta la durata del Contratto stesso.

In particolare, l'Appaltatore prende atto e si impegna, a pena di risoluzione del contratto per inadempimento a causa della violazione dell'art. 16 del Codice, a comunicare ad Arexpo la propria intenzione di stipulare contratti, aventi ad oggetto lo svolgimento di servizi analoghi o identici a quelli del presente Contratto, con indicazione dello specifico oggetto

e del luogo di svolgimento delle prestazioni, anche ove diverso dal sito MIND, con uno dei seguenti soggetti, operanti sul predetto sito:

- Lendlease S.r.l. o società del gruppo Lendlease Corporation Limited;
- GSD Real Estate S.r.l.;
- Fondazione Human Technopole;
- Università degli Studi di Milano.

9. RESPONSABILITÀ – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

9.1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o cose, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze occorse in occasione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi nominati dall'Appaltatore.

9.2. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne Arexpo dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'Appaltatore è responsabile per ogni eventuale danno che lo stesso o propri collaboratori, dipendenti, contraenti arrechino a persone e/o cose nello svolgimento delle attività connesse al presente appalto. In ragione di quanto precede, senza limitare o ridurre le obbligazioni assunte in base al presente Contratto, per le quali l'Appaltatore dovrà rispondere integralmente, l'Appaltatore si impegna a stipulare le seguenti coperture assicurative:

- polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile Professionale ("RC Prof") verso Terzi, per danni occorsi a Arexpo e/o a Terzi in genere in conseguenza a fatti, errori, ritardi ed omissioni, verificatisi in relazione alle attività e alle obbligazioni oggetto del presente Appalto, con massimale non inferiore ad Euro 2.500.000 per sinistro.

Si precisa che:

- la polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti
- la polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

La copertura assicurativa avrà efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista.

Ove l'Appaltatore sia una società, dovrà stipulare anche le seguenti polizze:

- una polizza a garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi ("R.C.T.") per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) a Terzi, ivi compreso Arexpo S.p.A., con un massimale non inferiore ad € 5.000.000 per sinistro e periodo assicurativo in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto del presente Appalto.

Resta inteso che comunque verrà esclusa ogni facoltà di rivalsa da parte dell'assicurazione nei confronti di Arexpo, salvo il caso di dolo.

La copertura assicurativa avrà efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista;

- una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile prestatori d'Opera ("RCO") per infortuni e le malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui l'Appaltatore si avvarrà nell'esercizio della attività svolte oggetto del presente Appalto con massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro con il limite di non inferiore ad Euro 1.500.000 per prestatore infortunato.

Resta inteso che comunque verrà esclusa ogni facoltà di rivalsa da parte dell'assicurazione nei confronti di Arexpo, salvo il caso di dolo.

La copertura assicurativa avrà efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista.

9.3. L'Appaltatore dovrà trasmettere ad Arexpo copia delle polizze di cui sopra prima della data di loro decorrenza, nonché si impegna a presentare copia della quietanza o appendice di proroga che dovrà pervenire alla Società prima della scadenza di ogni periodo assicurativo, unitamente alle quietanze di intervenuti pagamenti dei premi. Queste ultime dovranno essere presentate con la periodicità prevista dalle polizze stesse, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

Si precisa che l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza delle coperture assicurative sopra indicate, già attivate, aventi le medesime caratteristiche sopra esposte. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alle stesse, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di Arexpo.

Per quanto applicabile, resta inoltre inteso che l'Appaltatore dovrà essere in possesso delle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge, tra le quali le assicurazioni contro gli infortuni per i propri dipendenti ai sensi di legge (INAIL – prevenzione contro gli infortuni e altre assicurazioni sociali) e le assicurazioni della Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) con massimale

unico per evento non inferiore a quello previsto dalla legge per l'utilizzo e la circolazione di veicoli dell'Appaltatore nelle aree pubbliche o ad esse equiparate. L'Appaltatore si impegna al rinnovo della polizza per tutto il periodo di cui al paragrafo che precede. In caso di omesso rinnovo della polizza, Arexpo si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 cod. civ..

10. RISERVE

10.1. L'iscrizione delle riserve è finalizzata ad assicurare alla Stazione Appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilità, delle eventuali pretese economiche avanzate dall'Appaltatore e l'adozione di ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti. L'Appaltatore è tenuto, a pena di decadenza, a iscrivere riserva nei documenti contabili dell'appalto.

10.2. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina delle riserve contenuta nell'art. 7 all'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

11. NORME DI SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI

11.1 L'Appaltatore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ivi compresi quelli in tema d'igiene e sicurezza in ambiente di lavoro, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne Arexpo da ogni conseguenza pregiudizievole che a questa dovesse derivare dalla violazione, da parte dell'Appaltatore, dei predetti obblighi.

11.2. L'Appaltatore dichiara di trovarsi nelle condizioni organizzative, imprenditoriali e tecnico-professionali idonee a consentire l'instaurazione di un rapporto di appalto lecito e rispondente alle esigenze di Arexpo; sono applicabili le disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per quanto di competenza.

11.3. L'Appaltatore s'impegna a eseguire le prestazioni commissionate in condizioni di rispondenza a tutte le applicabili norme di sicurezza, prevenzione e protezione, igiene del lavoro, tutela dell'ambiente e buona tecnica, la cui osservanza imporrà ai propri dipendenti ed eventuali subappaltatori. Esso garantisce quindi il pieno rispetto da parte sua, e dei propri eventuali subappaltatori, del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) e delle disposizioni aziendali del Committente.

La direzione, l'assistenza tecnica, la sorveglianza e il controllo delle attività saranno eseguiti da un Responsabile (o da un suo sostituto) cui l'Appaltatore avrà conferito ogni necessario potere e facoltà, che gli consenta anche di utilmente rappresentarlo nei confronti di Arexpo. L'Appaltatore farà osservare al proprio personale e ai propri subappaltatori il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quello in cui devono essere eseguite le prestazioni, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita.

11.4. L'Appaltatore dovrà dotare il proprio personale e imporre l'uso, oltre che dei D.P.I. necessari per l'esecuzione del presente Contratto, anche di quelli risultanti dalla verifica dei rischi specifici evidenziati durante l'eventuale sopralluogo.

11.5. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 36/2023 in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

12. MACCHINE, ATTREZZATURE MATERIALI

12.1. Le macchine, le attrezzature, i mezzi d'opera, le sostanze e/o i preparati che l'Appaltatore intenderà usare nell'esecuzione dell'appalto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza o conservazione.

12.2. Ove richiesto da Arexpo, l'Appaltatore dovrà fornire una certificazione rilasciata da un

Ente competente in materia o, ove ammesso, da un professionista abilitato, attestante la conformità alle norme vigenti dei mezzi e delle attrezzature adoperate nel corso dell'appalto; inoltre dovrà fornire le schede di sicurezza delle sostanze e/o preparati utilizzati. In ogni caso tutte le macchine, le attrezzature, i mezzi d'opera, le sostanze e/o preparati utilizzati presso Arexpo saranno custodite a cura dell'Appaltatore.

13. CORRISPETTIVO

13.1. Il corrispettivo per la completa e corretta esecuzione del presente Contratto è di euro _____ (_____/00), IVA esclusa e sarà contabilizzato a misura, in base a quanto previsto nel Capitolato e nei suoi allegati.

Il predetto corrispettivo è comprensivo di ogni attività prevista dal presente Contratto, nel Capitolato tecnico, nell'Offerta e relativi allegati, richiesta volta per volta dal Direttore dell'Esecuzione con le modalità previste dall'art. 10 del Capitolato.

13.2. Il corrispettivo si riferisce all'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tale corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale, fermo restando quanto previsto in tema di revisione prezzi ai sensi del presente Contratto. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente articolo, tutti gli oneri e rischi riguardanti le attività e gli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che dovessero essere emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale di cui al presente articolo.

13.3. Il corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, indagini, stime, e sono, pertanto, invariabili indipendentemente da eventuali imprevisti di cui si farà eventualmente carico l'Appaltatore.

14. MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

14.1. L'Appaltatore emetterà le fatture, secondo le modalità che saranno volta per volta indicate dal Direttore dell'Esecuzione con le modalità previste dall'art. 10 del Capitolato.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico su conto corrente intestato all'Appaltatore, entro **30 (trenta) giorni** fine mese data ricevimento fattura.

14.2. I corrispettivi verranno liquidati previa verifica da parte di Arexpo in capo all'Appaltatore e ai suoi eventuali subappaltatori, del Documento unico di Regolarità Contributiva e della regolarità fiscale, previo benestare al pagamento rilasciato dal Responsabile Unico del Progetto, su attestazione di regolare esecuzione del Direttore dell'esecuzione, nonché della regolarità dei pagamenti agli eventuali subappaltatori. L'Appaltatore dovrà, altresì, produrre idonea documentazione attestante il rispetto, da parte dei subappaltatori, di tutti gli obblighi inerenti ai rapporti di lavoro dagli stessi instaurati, con particolare riferimento agli obblighi retributivi.

Le fatture dovranno essere emesse dall'Appaltatore solo a seguito del rilascio da parte del RUP dell'attestato di regolare esecuzione delle prestazioni svolte rispetto alle milestone di cui innanzi.

14.3. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, ogni soggetto costituente il raggruppamento è tenuto a fatturare le operazioni relative all'esecuzione della prestazione di propria competenza. La mandataria ha l'onere di curare e verificare preventivamente la correttezza delle fatture emesse dalle mandanti. I pagamenti saranno effettuati nelle mani di ciascuna società componente del raggruppamento, previa fatturazione pro-quota da parte delle stesse.

15. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

15.1. Con la stipula del presente Contratto, l'Appaltatore assume, pena la nullità assoluta del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. Il Contratto sarà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni siano eseguite in difformità a quanto stabilito dalla legge n. 136/2010.

Ai suddetti fini l'Appaltatore ha provveduto ad indicare il /i sotto indicato /i conto /i corrente/ i bancario/i o postale /i dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa:

- IBAN _____

I soggetti delegati ad operare sul / i sopraccitato /i conto/i sono: _____ nato a _____ il _____ C.F. _____.

15.2. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note ad Arexpo le variazioni che si dovessero verificare in ordine alle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Nel caso in cui il pagamento delle Prestazioni non venga effettuato tramite l'utilizzo del

bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione ad Arexpo e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subAppaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria e si impegna a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'inadempimento dell'Appaltatore a uno qualsiasi degli obblighi previsti al precedente comma comporta la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. Arexpo si riserva di eseguire, in ogni momento, nei confronti dell'Appaltatore/contraente, le verifiche previste al comma 9, art. 3, della Legge 136/2010.

16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RECESSO

16.1. Il presente Contratto potrà essere risolto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile nel caso di gravi e ripetute inadempienze contrattuali, nel caso di non conformità delle prestazioni eseguite dall' Appaltatore rispetto a quanto indicato nel presente documento, nel caso di sospensione o interruzione delle attività contrattuali per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore o da inadempimento o da fatto e colpa di Arexpo; nel caso di mancato rispetto da parte dell'Affidatario degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale e assicurativa e dei contratti di lavoro nazionali e locali di riferimento, allorquando la stessa abbia ricevuto da Arexpo, a mezzo raccomandata A.R. o PEC, l'intimazione ad adempiere a quanto necessario che identifichi specificamente i pretesi inadempimenti e la stessa non abbia ottemperato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di Arexpo.

16.2. Arexpo si riserva la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, senza necessità di previa diffida e fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente a carico dell'aggiudicatario nei limiti del valore di cui al presente Contratto, nei seguenti casi:

- accertamento della sussistenza, anche sopravvenuta, delle condizioni di cui agli artt. 94, 95, 96 e 98 del D.lgs. n. 36/2023.;
- grave negligenza o frode o negli altri casi di cui all'art. 122 del Codice nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;

- applicazione delle penali previste all'art. 13 del Capitolato per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo del Contratto;
- subappalto non espressamente autorizzato;
- violazione delle norme del Modello 231/01 e del Codice Etico di Arexpo S.p.A.;
- violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- applicazione a carico dell'Affidatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- ai sensi dell'art. 32 del d.l. n. 90/2014 e s.m.i., la commissione da parte dell'Affidatario di fatti di corruzione o di turbativa della libertà degli incanti o l'eventuale scoperta da parte delle competenti Autorità dei fatti illeciti sopra citati.

16.3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione, quando accerta un grave inadempimento avvia in contraddittorio con l'Appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'Appaltatore.

16.4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal precedente paragrafo 18.3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il direttore dell'esecuzione gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, con atto scritto comunicato all'Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

16.5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

16.6. Nei casi di risoluzione del Contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 dell'art. 122 del Codice sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto, e in sede di liquidazione finale dei servizi riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art.124, comma 2, primo periodo del Codice.

16.7. L'Allegato II.14 del Codice disciplina le attività demandate al RUP o al Direttore

dell'esecuzione e all'organo di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del Contratto.

16.8. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applica l'art. 122 del Codice.

16.9. Ai sensi dell'art. 123 del Codice Arexpo si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Contratto in qualunque momento, anche se sia già iniziata l'esecuzione delle relative prestazioni, qualora intervengano provvedimenti o gravi circostanze oggettive che modifichino la situazione ad oggi esistente, rendendone impossibile la continuazione. Tale facoltà verrà esercitata da Arexpo mediante invio all'Appaltatore di apposita comunicazione scritta a mezzo di Lettera raccomandata o posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 20 giorni. Decorso tale termine il recesso si intenderà efficace e l'Appaltatore dovrà cessare tutte le attività di cui al presente Contratto.

16.10. In caso di recesso dal Contratto, saranno corrisposti all' Appaltatore unicamente gli importi relativi alle prestazioni da questa già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso, nonché le spese sostenute alla data di comunicazione dello stesso, restando esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria, e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

17. CAUZIONE

17.1. A garanzia delle obbligazioni assunte e per la stipula del presente Contratto, l'Appaltatore ha presentato la garanzia fideiussoria n. ____ prevista dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 pari ad un importo di € ____ (_____/00), rilasciata da _____.

Tale garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice Civile, ivi inclusa l'escussione per l'applicazione delle penali, e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del Codice.

17.2. La Stazione Appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Arexpo. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

17.3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, Arexpo ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

18. PENALI

18.1. Arexpo si riserva di applicare le penali riportate all'art. 13 del Capitolato. Qualora le penali raggiungano il 10% dell'importo netto complessivo del presente Contratto, Arexpo si riserva di risolvere il Contratto stesso.

18.2. Le penali di cui sopra verranno comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione all'Appaltatore notificata da parte del RUP via posta elettronica certificata (PEC). Decorsi 8 giorni dal ricevimento della contestazione, senza che l'Appaltatore abbia opposto motivate controdeduzioni, le penali si intenderanno accettate. Si procederà al recupero degli importi addebitati mediante ritenuta diretta sul corrispettivo relativo alla fase nella quale è assunto il provvedimento.

18.3. L'applicazione della penale non preclude la richiesta da parte di Arexpo e di risarcimento per l'eventuale maggior danno in conseguenza del ritardo accumulato.

18.4. Resta fermo che la misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del presente Contratto, pena la risoluzione del Contratto in danno dell'Appaltatore, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, a mezzo PEC, ai sensi degli artt. 126, comma 1, e 122 del Codice.

19. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E MANLEVA

19.1. L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa, nei confronti di Arexpo, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, l'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne Arexpo da ogni conseguente responsabilità e onere, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, Arexpo è tenuta ad informare prontamente e per iscritto l'Appaltatore delle suddette azioni giudiziarie.

Nell'ipotesi di azioni giudiziarie per le violazioni di cui al paragrafo precedente proposte nei confronti di Arexpo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, Arexpo ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., recuperando il corrispettivo versato.

20. SUBAPPALTO

20.1. Considerato che all'atto dell'offerta l'Appaltatore ha dichiarato di non intendere

ricorrere al subappalto, non sarà possibile subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

[da inserire se l'Appaltatore ha dichiarato di far ricorso al subappalto].

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____ .

20.2. Resta fermo quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii. per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopraindicate.

21. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

21.1. È fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto e i crediti spettanti e/o di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. In caso d'inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, Arexpo, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

22. CODICE ETICO E MOG, PIANO ANTICORRUZIONE E PATTO DI INTEGRITÀ

22.1. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione mediante accesso al sito <http://www.arexpo.it> (nella sezione "Società Trasparente>Disposizioni generali") ed espresso piena e incondizionata accettazione del "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" (di seguito "Patto di Integrità") approvato con D.G.R. n. 1751 del 17 giugno 2019, (pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 26 del 26 giugno 2019).

22.2. L'Appaltatore garantisce ad Arexpo per sé ed eventuali soggetti terzi coinvolti nell'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, il pieno rispetto dei principi contenuti nel modello elaborato da Arexpo (di seguito "MOG") ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i., nonché del Codice Etico di Arexpo S.p.A. - pubblicati sul sito www.arexpo.it (nella sezione "Società Trasparente>Disposizioni generali"), di cui dichiara di aver preso visione per accettazione.

22.3. L'Appaltatore dichiara, inoltre, per sé ed eventuali soggetti terzi coinvolti nell'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, di aver di aver preso visione, mediante accesso al sito <http://www.arexpo.it> (nella sezione "Società Trasparente>Altri Contenuti - Corruzione") del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del suo incarico, comportamenti rispettosi dei precetti ivi contenuti.

22.4. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti paragrafi, Arexpo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.

22.5. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad ottemperare ad eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'Organismo di Vigilanza ed altri organi di controllo di Arexpo.

22.6. L'Appaltatore garantisce ad Arexpo per sé ed eventuali soggetti terzi coinvolti nell'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.

23. RISERVATEZZA

23.1. Le informazioni in qualunque modo rese e/o raccolte da ciascuna delle Parti durante l'esecuzione del presente Contratto non verranno utilizzate per scopi diversi da quelli ivi contemplati, né diffuse o comunicate a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, salvo tuttavia il caso in cui la Parte debba ottemperare a obblighi regolamentari o di legge o a richieste di Autorità italiane o estere alle quali non si possa opporre rifiuto, oppure tali informazioni siano già di dominio pubblico o lo siano divenute per cause diverse dalla violazione degli obblighi di riservatezza stabiliti nella presente concessione.

23.2. Ciascuna delle Parti si impegna, inoltre, a non eseguire e a non permettere che altri effettuino copie, estratti, note, elaborazioni di qualsivoglia informazione o documento di cui la stessa sia venuta in possesso in relazione all'esecuzione del presente Contratto.

23.3. Ciascuna delle Parti si impegna, altresì, a comunicare e a far osservare gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo ai propri dipendenti e a tutti coloro i quali, per qualsivoglia motivo, collaborino o abbiano collaborato all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

23.4. Le previsioni e i divieti di cui al presente articolo rimarranno in vigore per 2 (due) anni dalla data di scadenza del presente Contratto, o dall'eventuale risoluzione, recesso o scioglimento per qualsiasi altro motivo del rapporto oggetto dello stesso.

24. TRASPARENZA

24.1. L'Appaltatore espressamente e irrevocabilmente:

- i. dichiara che non vi è stata intermediazione o altra opera da parte di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- ii. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, ad alcuno,

direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente Contratto;

iii. dichiara che non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi, gli articoli 2 e seguenti della L. n. 287/1990;

iv. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né comunque a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

24.2. Qualora risultasse non veritiera o violata una delle dichiarazioni o degli obblighi di cui al precedente paragrafo, laddove nel corso del presente rapporto contrattuale l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti, lo stesso Contratto si intenderà risolto, di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa dello stesso, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

25. CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

25.1. L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, nei confronti degli organi sociali o dei dirigenti della propria impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del presente contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del presente contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p.

25.2. Arexpo avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti del fornitore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del presente contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319- quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis c.p..

26. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

26.1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali a eccezione di quelli che fanno carico ad Arexpo ai sensi di legge.

26.2. Le spese relative alla pubblicazione del Bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 225, comma 1, del Codice sono a carico dell'Appaltatore e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione con le modalità che saranno rese note con separata comunicazione da parte di Arexpo.

[Con la tabella di cui all'Allegato I.4 al D.Lgs. n. 36/2023 è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'Appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal Codice]

27. PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI

27.1. Ai sensi e agli effetti del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR"), le Parti si danno reciprocamente atto e accettano che, nell'esecuzione delle attività previste dal presente Contratto, i dati personali relativi a ciascuna di esse saranno trattati per finalità connesse all'esecuzione di tale Contratto ai sensi dell'art. 6.1, lett. b) del GDPR, anche con l'ausilio di mezzi elettronici ovvero per dare esecuzione a obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

27.2. Ciascuna delle Parti si impegna, in qualità di titolare del trattamento, a effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali nell'osservanza delle misure di sicurezza previste dal GDPR, nonché nel rispetto delle normative vigenti al momento del trattamento medesimo, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico nel presente Contratto, fermo quanto previsto dal successivo art. 15.5.

27.3. Ciascuna Parte prende atto della circostanza per cui i presenti rispettivi trattamenti hanno natura obbligatoria, essendo effettuati in esecuzione di un obbligo contrattuale, con la conseguenza che l'eventuale rifiuto di conferimento non consentirebbe di perfezionare il presente Contratto e si impegna altresì a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliendo e registrando gli stessi per scopi determinati, espliciti e legittimi, avendo cura di verificare che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

27.4. A ciascun interessato, sono garantiti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, consistenti essenzialmente nel diritto di ricevere dall'altra Parte contrattuale informazioni in merito

all'esistenza del trattamento dei suoi dati personali, nonché di ottenerne la rettifica, l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione o il blocco; ciascun interessato, inoltre, avrà altresì il diritto di ottenere una copia dei suoi dati, l'integrazione degli stessi, la limitazione del trattamento e/o, ancora, informazioni sul periodo di conservazione. A tal fine, ciascuna Parte dichiara sin da ora di manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi pregiudizio dovesse derivare quale conseguenza dell'inadempimento delle prescrizioni contenute nel presente articolo e/o di qualsivoglia violazione della normativa vigente in materia di Privacy. Ai fini che precedono, e nel rispetto delle norme vigenti, verranno dalle parti individuati – per gli scopi di cui al presente contratto – gli eventuali responsabili e gli incaricati del trattamento dei dati.

27.5. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui al GDPR.

27.6. Con riferimento alle modalità di accesso al Sito, l'Appaltatore prende atto che Arexpo, nella persona del suo legale rappresentante o procuratore speciale, sarà Titolare del Trattamento dei dati personali dei dipendenti/collaboratori/consulenti/fornitori/visitatori dell'Appaltatore che Arexpo dovrà raccogliere in applicazione alle misure di security e di safety definite nel Regolamento reperibile sul sito internet www.arexpo.it (http://arexpo.cms3.arscolor.com/storage/sito1/it/Info_utili/Contatti/regolamento-accesso-al-sito-2-cpy-2-1.pdf). Si precisa, inoltre, che il conferimento ad Arexpo dei predetti dati personali è condizione necessaria per l'accesso, a qualunque titolo, al Sito medesimo.

28. COMUNICAZIONI E RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

28.1. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto per conto di Arexpo è la Dott.ssa Fiorella Barzaghi (fiorella.barzaghi@arexpo.it).

Salvo diverse disposizioni, Arexpo effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del presente Contratto attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Detto soggetto avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi e le modalità contrattuali, controllare, in accordo con il RUP e/o con i competenti uffici della Arexpo, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a nome e consuetudini di Arexpo.

L'Appaltatore designa, quale proprio referente, il _____, reperibile ai seguenti recapiti:

_____, PEC per le comunicazioni: _____ al quale Arexpo potrà rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

Eventuali variazioni dei nominativi sopra indicati dovranno essere comunicate a mezzo PEC all'indirizzo contratti@arexpo.it.

29. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

29.1. Costituiscono parte essenziale e sostanziale del presente Contratto, il Bando, il Disciplinare di gara e il Capitolato tecnico completo di tutti i suoi elaborati che l'Appaltatore dichiara di conoscere e accettare in ogni sua parte senza riserva alcuna.

29.2. Fanno, altresì, parte del presente Contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:

Allegato "1" – Offerta tecnica ed economica;

Allegato "2" – Garanzia definitiva.

30. FORO ESCLUSIVO

30.1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. È escluso il ricorso all'arbitrato. La legge applicabile è quella della Repubblica italiana.

Letto approvato e sottoscritto con firma digitale.

L'Appaltatore

Arexpo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l'Appaltatore riconosce e dichiara che il

presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano specificamente le seguenti clausole:

Articolo 9 – Responsabilità - Garanzie e coperture assicurative;

Articolo 13 – Corrispettivo;

Articolo 14 – Modalità di fatturazione e pagamento;

Articolo 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari;

Articolo 16 – Risoluzione, clausola risolutiva espressa, recesso;

Articolo 18 – Penali;

Articolo 21 – Divieto di cessione del Contratto e del credito;

Articolo 22 – Codice Etico e Mog, Piano Anticorruzione e Patto di Integrità;

Articolo 23 – Riservatezza;

Articolo 24 – Trasparenza;

Articolo 25 – Clausola Anticorruzione;

Articolo 27 – Privacy e trattamento dei dati;

Articolo 30 – Foro esclusivo.

Letto approvato e sottoscritto con firma digitale.

L'Appaltatore

Arexpo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate